

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 02 agosto 2005

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
[Commercio, fiere e mercati]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al testo della DGR n. 1902/2001 in data 20 luglio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 633 del 14 marzo 2003 e dalla deliberazione n. 1028 del 16 aprile 2004, le modificazioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i modelli di autorizzazione e i modelli di domanda per il commercio su aree pubbliche di cui ai sottoallegati all'Allegato A e denominati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ed A9, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il testo coordinato dei "Criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare al Dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l'approvazione, con proprio decreto, delle modifiche ai modelli di cui ai sottoallegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ed A9 del presente provvedimento che dovessero riscontrarsi necessarie nel corso dell'utilizzazione da parte degli operatori e dei comuni.

ALLEGATO A alla DGR n. 2113 del 2 agosto 2005

Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003 e n. 1028 del 16 aprile 2004.

PARTE II

Commercio su aree pubbliche

Prima dell'art. 1 è aggiunto il seguente art. 01:

"01. Esercizio del commercio su aree pubbliche

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998."

1. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

"La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria."

Al comma 11, dopo le parole "legandole ai relativi periodi di produzione.", sono aggiunte le seguenti:

"Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. E'

possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli."

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma 15:

"Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato."

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma 16:

"Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione."

2. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e relativa autorizzazione.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

"Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge."

Al comma 7, dopo le parole "interdetta dal Comune" sono aggiunte le seguenti parole:

"o dalla legislazione vigente"

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128."

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata."

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10:

"Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli."

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma 11:

"Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime."

3. Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime

Al comma 2, dopo le parole "suddivisi per tipologie merceologiche." sono aggiunte le seguenti parole:

"Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. 114/1998 non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima competente prima dell'entrata in vigore della DGR 14 marzo 2003 n. 633 che ha disciplinato le modalità per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime."

Il comma 3, è così sostituito:

"Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il Comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nulla osta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l'operatore non abbia effettivamente esercitato l'attività cui era stato autorizzato. Il mancato esercizio dell'attività autorizzata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze precedentemente effettuate. Con riferimento a ciascun periodo di validità del nulla osta/autorizzazione è onere dell'operatore dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività sul demanio marittimo mediante presentazione di idonea documentazione relativa alle merci ed alle attrezzature utilizzate per il commercio sulle aree demaniali marittime. A parità di presenze sull'area demaniale interessata, si considera come criterio di priorità nell'assegnazione del nulla osta l'anzianità di iscrizione al REA per il commercio su area pubblica con riferimento al settore merceologico per cui viene rilasciato il nulla osta. Il nulla osta ha validità per il solo periodo in esso indicato."

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 4:

4. Sub-ingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

"Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il

subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda."

PARTE III

Disciplina dei mercati

4. Trasferimento di mercati

Al comma 3, dopo le parole "anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento" sono aggiunte le seguenti parole:

"intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio."

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

"Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento)."

9. Fiere

L'art. 9 è così sostituito:

"Ogni fiera deve essere istituita dal Comune che approva anche il relativo regolamento.

Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.

Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

In caso di sub-ingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.

Il regolamento, oltre a quanto previsto per i mercati, deve altresì contenere:

- a) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera a titolo precario con la previsione che le stesse pervengano al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare e contengano i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento;
- b) la previsione dell'affissione all'albo comunale della graduatoria relativa all'assegnazione ai precari dei posteggi liberi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Nei giorni di fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi delle fiere presenti nel territorio regionale, ciascun Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui è inserito.

Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il Comune determinerà le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della l.r. 10/2001 deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio con le modalità previste per i posteggi dei mercati.

Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

- a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto

che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

In occasione della prima fiera successiva alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Comune provvede a sostituire il titolo concessorio già rilasciato ai titolari di posteggio con il nuovo titolo. La scadenza della concessione decennale corrisponde comunque con la scadenza del titolo concessorio originale.

Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.

Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile."

9-bis. Fiere ed autorizzazioni temporanee.

All'art. 9 bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:

"Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione)."

10. Modulistica

L'art. 10 è così sostituito:

"I Comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, delle autorizzazioni a partecipare alle fiere, nonché delle concessioni di posteggio e relativo rinnovo utilizzano la modulistica allegata alla presente delibera. Le autorizzazioni sono redatte in unico foglio formato A3 fronte/retro.

Le domande di nuove autorizzazioni di tipo B), di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando la modulistica allegata alla presente delibera. "

Modello di autorizzazione tipo A per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio nei mercati e nei mercatini dell'antiquariato

ALLEGATO B alla DGR n. 2113 del 2 agosto 2005

Testo coordinato dei criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

PARTE I

Piano Comunale

1. Piano comunale del commercio su aree pubbliche

1. I Comuni, come previsto dall'art. 2 della l.r. 6.4.2001, n.10, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei presenti criteri

regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, approvano un piano per il commercio su aree pubbliche, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano, contenente:

- la ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;
- l'individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;
- l'individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
- l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
- determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
- il regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

2. Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

3. La programmazione commerciale, che il Comune è tenuto ad attuare nel settore, deve tenere adeguatamente conto di quanto indicato nella programmazione comunale della rete distributiva già esistente ai sensi del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 e della l.r. 9.8.1999, n. 37.

4. Per l'adozione del piano il Comune deve attenersi ai seguenti criteri:

- a) valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
- b) esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione nel proprio territorio;
- c) esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, le zone montane o i centri di minore consistenza demografica intesi quali frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- d) considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;
- e) valutazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. Per la definizione delle aree i Comuni devono:

- a) stabilirne l'ampiezza, determinando la superficie dei singoli posteggi. Tali superfici possono essere differenziate a seconda della tipologia merceologica del posteggio;
- b) dislocare i posteggi secondo una razionale disposizione commerciale, tenendo presente, tra l'altro, le esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche. Si deve preferire una localizzazione dei mercati in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e siano dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
- c) determinare la superficie ed il numero dei singoli posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, stabilendo anche i criteri di assegnazione che devono prioritariamente tenere conto del numero di presenze maturate sul mercato o posteggio e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori, anche se rimangono liberi.

6. I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

7. I Comuni devono, in conformità con le disposizioni statali e regionali vigenti, provvedere all'adeguamento igienico sanitario delle strutture mercatali esistenti.

8. I Comuni che già hanno adottato uno specifico piano per il commercio su aree pubbliche in vigore della legge 28.3.1991, n. 112, sono tenuti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei presenti criteri regionali, ad adeguarlo, ove necessario, alle disposizioni della l.r. 6.4.2001, n. 10 e della presente deliberazione.

PARTE II

Commercio su aree pubbliche

1. Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.

2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

2. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni

1. Per il miglioramento dei mercati esistenti i Comuni devono porre in essere ogni utile iniziativa atta a garantire

l'imprescindibile funzione di servizio mercantile attraverso interventi volti a:

- a) razionalizzare gli eventuali spazi disponibili;
- b) effettuare opere infrastrutturali che migliorino l'accessibilità al mercato per gli utenti e per gli operatori commerciali, prevedendo in ogni caso idonee possibilità di percorso per i mezzi di servizio per la collettività;
- c) effettuare opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento dei servizi di supporto;
- d) adeguarsi alle nuove norme dettate in materia di requisiti igienico-sanitari delle aree;
- e) informare adeguatamente il consumatore delle iniziative mercatali.

2. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, ciascun Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

3. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza del mercato, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio in quel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il Comune determinerà le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

4. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

5. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

6. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

7. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

8. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

9. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

10. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

11. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

12. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

13. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.

14. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

15. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore

dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

16. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

17. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

18. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

19. Si rammenta, infine, che, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del d.lgs. 31.3.1998, n.114, i Comuni sono tenuti a determinare i criteri di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.

20. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

21. Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.

3. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e relativa autorizzazione

1. I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate.

2. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti.

3. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società di persone.

4. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune, non comunicata all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

6. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.

7. Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

8. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.

10. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

12. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

13. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

4. Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. 114/1998 non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima competente prima dell'entrata in vigore della DGR 14 marzo 2003 n. 633 che ha disciplinato le modalità per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.

3. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il Comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nulla osta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l'operatore non abbia effettivamente esercitato l'attività cui era stato autorizzato. Il mancato esercizio dell'attività autorizzata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze precedentemente effettuate. Con riferimento a ciascun periodo di validità del nulla osta/autorizzazione è onere dell'operatore dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività sul demanio marittimo mediante presentazione di idonea documentazione relativa alle merci ed alle attrezzature utilizzate per il commercio sulle aree demaniali marittime. A parità di presenze sull'area demaniale interessata, si considera come criterio di priorità nell'assegnazione del nulla osta l'anzianità di iscrizione al REA per il commercio su area pubblica con riferimento al settore merceologico per cui viene rilasciato il nulla osta. Il nulla osta ha validità per il solo periodo in esso indicato.

4. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili anche motorizzati o a trazione servo assistita nelle dimensioni massime determinate dal Comune competente per territorio. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

5. È vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.

6. L'orario di vendita è fissato dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 della l.r. n. 10/2001.

7. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta comunale è punito con le sanzioni previste all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.

8. Per l'anno 2003 il Comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali sopraindicati provvedendo comunque al rilascio dei nulla osta prima dell'inizio della stagione turistica con l'osservanza delle modalità procedurali descritte nel presente articolo.

5. Sub-ingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

3. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda."

PARTE III

Disciplina dei mercati

1. Istituzione di nuovi mercati

1. La possibilità di destinazione di aree pubbliche all'esercizio del commercio con posto fisso dovrà essere presa in particolare considerazione dai Comuni in cui esistono zone caratterizzate da flussi turistici, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali fissi o con mercati regolari, considerato, tra l'altro, che la presenza di alcuni posteggi può essere motivo di attrazione e di richiamo.

2. Nel caso in cui si rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, il Comune può istituire un nuovo mercato. Tale carenza deve risultare da un'adeguata analisi di mercato relativa ai flussi di domanda e di offerta. Si deve tenere in considerazione anche la consistenza dei mercati al dettaglio nei Comuni

limitrofi, vista l'opportunità di evitare un frazionamento delle iniziative, che tornerebbe a svantaggio della produttività e della funzionalità del servizio.

3. Per l'istituzione di nuovi mercati maggiori con un numero di posteggi superiori a 20, i Comuni devono:

- individuare le aree destinate all'uso mercatale;
- scegliere un giorno per lo svolgimento del mercato che non coincida con gli stessi giorni o con la stessa mezza giornata in cui già si svolgono mercati settimanali in altri Comuni, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 15 chilometri;
- dotare la struttura mercantile di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzata da automezzi attrezzati a negozio;
- prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi a servizio della collettività;
- dotare il mercato dei necessari servizi (predisposizione per l'allacciamento alla rete idrica e fognaria, alla rete elettrica, adeguate attrezzature per i rifiuti, adozione di tutte quelle misure prescritte dalle norme igienico-sanitarie).

4. Il rispetto del limite dei 15 chilometri non è richiesto per l'istituzione di mercati minori, con un numero di posteggi da 6 a 20, così come non sono soggetti ad alcun limite chilometrico i mercati da istituirsi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni situati in aree montane.

5. Possono, infine, essere istituiti posteggi isolati e "piazze morte" - composte da gruppi di posteggi fino ad un massimo di cinque - senza il rispetto del citato limite chilometrico, laddove il Comune rilevi carenza di servizi al consumatore o, comunque, in presenza di specifiche motivazioni.

6. L'istituzione di nuovi mercati è deliberata dal consiglio comunale in conformità ai presenti criteri regionali e necessita del riconoscimento della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 6.4.2001, n. 10.

7. Il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente costituisce presupposto del riconoscimento del mercato da parte della Regione. A tal fine, il Comune che richiede il riconoscimento del mercato dovrà attestare l'osservanza delle suddette norme.

8. Nei mercati o posteggi esistenti in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale i Comuni possono stabilire, a tutela di tali aree, specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle già esistenti. In presenza di operatori già assegnatari di posteggi, che non intendano porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite, i Comuni possono proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale o provvedere con il diniego di concessione alla scadenza decennale.

9. E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

2. Soppressione di posteggi e di mercati

1. Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R..

2. I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

3. Potenziamento dei mercati esistenti

1. Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi devono essere giustificati da un effettivo aumento di domanda e devono tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.

2. Tuttavia, i Comuni possono valutare attentamente l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:

- a) quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
- b) nei Comuni e nelle zone in cui esista una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti sia decisamente carente;
- c) nei casi in cui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso esistente nell'ambito del Comune.

4. Trasferimento di mercati

1. I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato,

escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

5. Modifica del giorno di svolgimento di mercati e fiere

1. In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale. In caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, deve essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata, fatte salve le deroghe stabilite per i mercati minori, i posteggi isolati, le piazze morte, nonché per i mercati istituiti nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei comuni situati in aree montane.

6. Funzionamento dei mercati ed assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

2. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

3. In caso di parità di presenze a titolo precario deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.

5. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6.4.2001, n. 10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

6. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

7. Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

9. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

10. E' possibile definire come stagionali, con duplice stagionalità, i mercati funzionanti tutto l'anno situati in località turistiche. In tal caso, lo stesso mercato avrà due stagioni, una turistica ed una per il resto dell'anno e per tale ragione le due stagionalità devono essere considerate come due entità distinte.

11. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

12. Il Comune può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati. Per l'attribuzione del servizio il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

13. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

14. Con riferimento alla sanzione prevista dall'art. 29, co. 1 del d.lgs. 31.03.1998 n. 114, esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo che l'utilizza in area diversa da quella indicata. Non è considerato, invece, esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, co. 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione

di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico.

7. Regolamento di mercato

1. Ciascun mercato deve possedere un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale e contenuto nel piano comunale di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) della legge regionale, nel quale sono evidenziati in particolare i seguenti aspetti:

- la tipologia del mercato;
- gli estremi degli atti formali di conferma o di istituzione del mercato;
- le giornate e gli orari di svolgimento, con indicazione specifica dell'orario di attribuzione dei posteggi ai precari;
- la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa la suddivisione del mercato o dei posteggi nei settori alimentare o non alimentare o per la vendita di specifiche tipologie merceologiche;
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- l'indicazione della circolazione pedonale e veicolare;
- le modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie;
- le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi;
- la definizione delle sanzioni pecuniarie o di altro tipo in caso di potere sanzionatorio del Comune;
- il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari;
- le modalità di certificazione delle assenze e delle presenze;
- le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché le modalità di accesso degli stessi;
- le modalità ed i divieti da osservarsi per l'esercizio dell'attività di vendita.

2. Deve essere garantita dal Comune la pubblicità del regolamento del mercato ed una copia deve essere consegnata ad ogni operatore titolare.

8. Calendario annuale dei mercati e orari

1 I Comuni, entro il 30 settembre così come previsto dall'art. 8 della l.r. 6.4.2001, n. 10, predispongono il calendario annuale del mercato o dei mercati che si svolgono nel proprio territorio.

1 Le otto giornate di deroga previste dall'art. 8, comma 5 della l.r. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche, possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa. In caso di giorni non coincidenti, i commercianti della categoria per cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.

1 Le deroghe previste per il commercio fisso dalla l.r. 28.12.1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" sono applicabili anche al commercio su aree pubbliche; pertanto è possibile lo svolgimento dei mercati settimanali anche nei giorni festivi se, per tali giorni, è espressamente prevista una deroga alla chiusura dei negozi ed alle altre attività di vendita al dettaglio.

1 Il Sindaco può prevedere orari diversi sia per il funzionamento dei mercati che per il commercio in forma itinerante, purché sia garantito comunque il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa statale e regionale.

9. Fiere

1. Ogni fiera deve essere istituita dal Comune che approva anche il relativo regolamento.

2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.

3. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

4. In caso di sub-ingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

5. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

6. Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.

7. Il regolamento, oltre a quanto previsto per i mercati, deve altresì contenere:

a) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera a titolo precario con la previsione che le stesse pervengano al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare e contengano i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento;

b) la previsione dell'affissione all'albo comunale della graduatoria relativa all'assegnazione ai precari dei posteggi liberi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

8. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

9. Nei giorni di fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

10. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi delle fiere presenti nel territorio regionale, ciascun Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la

localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui è inserito.

11. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il Comune determinerà le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.

12. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della l.r. 10/2001 deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio con le modalità previste per i posteggi dei mercati.

13. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

14. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

15. In occasione della prima fiera successiva alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Comune provvede a sostituire il titolo concessorio già rilasciato ai titolari di posteggio con il nuovo titolo. La scadenza della concessione decennale corrisponde comunque con la scadenza del titolo concessorio originale.

16. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

17. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.

18. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

19. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile.

10. Fiere ed autorizzazioni temporanee

1. Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre _ mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.

2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio di cui all'art.11 della l.r. 10/2001.

3. Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente,

un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001.

4. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

5. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

6. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

11. Modulistica

1. I Comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, delle autorizzazioni a partecipare alle fiere, nonché delle concessioni di posteggio e relativo rinnovo utilizzano la modulistica allegata alla presente delibera. Le autorizzazioni devono essere redatte in un unico foglio formato A3 fronte/retro.

2. Le domande di nuove autorizzazioni di tipo B), di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando la modulistica allegata alla presente delibera.

PARTE IV

Monitoraggio

1. Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

1. I Comuni nella prima comunicazione alla Regione cui sono tenuti ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 6.4.2001, n. 10 indicano il numero di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo a) (ex a e b) e di tipo b) (ex c) che risultano essere state rilasciate dal Comune alla data del 25.04.2001 e non cessate, distinguendo per settore alimentare e non alimentare.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il Comune del cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza o la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo quindi in carico l'intera posizione.